



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI



Approvata con deliberazione
C.C. n. 3 in data 20.01.2022

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni	3
Art. 3 – Sezioni telematiche	4
Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione.....	4
Art. 5 - Modalità di iscrizione.....	5
Art. 6 - Revisione dell'Albo comunale delle Associazioni	6
Art. 7 Aggiornamento e durata dell'iscrizione	7
Art. 8 – Cancellazione dall'Albo	7
Art. 9 - Diritti delle associazioni iscritte all'Albo.....	7
Art. 10 - Obblighi ed impegni delle Associazioni iscritte all'Albo.....	8
Art. 11 - Tenuta dell'Albo.....	8
Art. 12 – Entrata in vigore e pubblicità dell'Albo.....	8

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni operanti nel territorio del Comune di Perosa Argentina;
2. Il Comune di Perosa Argentina, nel rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dell'art. 18 della Costituzione, delle disposizioni normative dettate dal D.Lvo n. 267/2000 e coerentemente alle disposizioni del proprio Statuto comunale, riconosce, promuove e favorisce l'attività delle libere forme associative operanti nel proprio territorio e, nel rispetto della reciproca autonomia, garantisce i diritti di partecipazione alla vita sociale della comunità attribuiti alle stesse.
3. Il Comune favorisce e promuove il pluralismo associativo per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale in ambito sociale, culturale, educativo, sportivo, ricreativo e del tempo libero, di sviluppo economico del territorio, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
4. Sono forme associative, ai sensi della presente disciplina, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le associazioni culturali e sportive, le organizzazioni non governative, le Onlus ed in generale tutte le organizzazioni o comitati senza scopo di lucro che siano espressioni della comunità locale e portatrici di interessi collettivi riferiti agli ambiti di cui al precedente comma 2.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni

1. In attuazione dell'art. 12 della Legge 241/90 ed ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto comunale, è istituito presso il Comune di Perosa Argentina l'Albo comunale delle Associazioni, quale strumento di democrazia diffusa atto a promuovere, riconoscere, valorizzare e tutelare le associazioni liberamente costituite operanti sul territorio cittadino senza fini di lucro per agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione con l'Amministrazione.
2. L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento, da parte del Comune, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione medesima ed il suo valore ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.
3. Le organizzazioni associative devono avere sede legale nel territorio comunale, oppure essere operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale.
4. L'iscrizione delle Associazioni all'Albo, quale registro ufficiale delle Associazioni, consente al Comune di concludere, con le stesse, accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi istituiti e/o istituendi sul territorio e di stabili collaborazioni occasionali e/o continuative, anche al fine dell'uso più appropriato delle risorse.
5. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, l'iscrizione nell'Albo delle Associazioni è condizione preferenziale per:
 - La concessione del Patrocinio del Comune e l'utilizzo del logo;

- Accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto da apposito Regolamento comunale;
- Stipula di convenzioni con l'Amministrazione comunale.

Art. 3 – Sezioni telematiche

1. L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni telematiche:
 - a) settore sociale, socio-sanitario, della solidarietà, della famiglia
 - b) settore culturale, ricreativo, del tempo libero
 - c) settore turistico
 - d) settore dello sport
 - e) settore della scuola
 - f) settore dello sviluppo economico
 - g) settore della tutela dell'ambiente, della protezione civile
 - h) settore delle associazioni d'arma.
2. Una stessa Associazione, al momento dell'iscrizione, può chiedere di essere inserita in uno solo dei suddetti settori dell'Albo comunale, con riferimento alle sue finalità ed attività prevalenti.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo è consentita alle Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117 del 3.7.2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i.
 - b) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
 - c) Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Onlus a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale, svolgono attività in ambito comunale;
 - d) Associazioni sportive dilettantistiche.
2. Ai fini dell'iscrizione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Avere sede nel territorio comunale e/o operare in modo effettivo e continuato, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 3;
 - b) Essere dotate di atto costitutivo o scrittura privata autenticata o di statuto che preveda espressamente:
 - L'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso ed anche in forme indirette, essere divisi tra gli associati;
 - L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali

statutariamente previste;

- Norme sull'ordinamento interno, ispirate ai principi di democrazia e di parità dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività e la gratuità delle cariche associative, almeno per quelle della sezione locale nel caso di associazioni che aderiscano ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
 - I criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, le Associazioni iscritte all'albo regionale e/o ad albi provinciali che perseguano le finalità di cui all'art. 1.
 4. Sono in ogni caso esclusi dall'iscrizione all'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste ad elezioni politiche generali e/o amministrative, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e gli ordini professionali.

Art. 5 - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni deve essere predisposta su apposito modulo ed indirizzata al Comune di Perosa Argentina, preferibilmente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo: segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it, a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it o in alternativa presso il servizio di Protocollo del Comune a mano o a mezzo di servizio postale.
2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quello che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata da:
 - a) copia dell'atto costitutivo o scrittura privata autenticata e/o copia dello Statuto, dai quali l'Associazione risulti avere i requisiti di cui all'art. 4, comma 2;

Le sezioni locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale, regionale o provinciale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione di appartenenza, dal quale l'associazione risulti avere i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, e certificazione originale rilasciata dai competenti organi attestante l'affiliazione o l'appartenenza della sezione locale all'associazione;
 - b) relazione dettagliata sull'attività sociale svolta;
 - c) ultimo bilancio approvato;
 - d) copia del codice fiscale o partita IVA dell'Associazione se posseduta;
 - e) dichiarazione della sezione tematica a cui l'associazione chiede di essere iscritta;
 - f) dichiarazione di impegno a comunicare, tempestivamente, ogni modifica dei requisiti di cui all'art. 4;
 - g) dichiarazione di essere a conoscenza di dover rinnovare la richiesta di iscrizione entro il 15

novembre con cadenza annuale.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Responsabile dell'Ufficio competente:
 - a) entro 30 giorni dalla approvazione ed adozione del presente Regolamento emana apposito avviso pubblico finalizzato alla formazione dell'Albo e per la iscrizione delle associazioni interessate;
 - b) entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande (almeno 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso), previa verifica dei requisiti richiesti, forma l'Albo delle Associazioni, sia generale, con la indicazione di tutte quelle risultate iscrivibili, sia suddiviso per sezioni tematiche;
 - c) comunica, contestualmente, al Legale rappresentante dell'Associazione richiedente, con la relativa adeguata motivazione, l'eventuale non accoglimento, totale o parziale per la singola sezione tematica, della richiesta di iscrizione;
 - d) entro i 15 giorni successivi alla sua elaborazione, sottopone l'Albo delle Associazioni, così formato, alla presa d'atto della Giunta Comunale;
 - e) cura la pubblicazione dell'Albo ed il suo inserimento permanente nel sito internet del Comune;
 - f) trasmette formalmente l'Albo delle Associazioni a tutti i settori interessati.

Art. 6 - Revisione dell'Albo

1. La revisione dell'Albo è effettuata con cadenza biennale con decorrenza dal 01 gennaio del biennio successivo a quello di relativa istituzione. Entro il 15 novembre di ogni biennio, le Associazioni, già iscritte o nuove, rinnovano o effettuano la richiesta di iscrizione per il biennio successivo, con le modalità di cui all'art. 6.
2. Le Associazioni già iscritte, nel richiamare la documentazione già agli atti dell'Amministrazione, avranno cura di dichiarare la permanenza di tutti i requisiti di cui all'art. 4 ed ogni eventuale modifica intervenuta dei dati di cui all'art. 5, comma 3, producendo comunque una relazione delle attività già svolte ed in atto nell'anno in corso e in particolar modo dell'attività svolta in collaborazione con l'Amministrazione comunale. La mancata richiesta di rinnovo costituirà motivo di cancellazione dall'Albo per il biennio successivo.
3. Entro il 15 dicembre di ogni biennio il Responsabile dell'Ufficio forma l'Albo revisionato ed aggiornato per l'anno successivo e lo sottopone alla presa d'atto della Giunta Comunale.

Art. 7 Aggiornamento e durata dell'iscrizione

1. Nel corso dell'anno, il Responsabile dell'Ufficio con cadenza semestrale aggiorna l'Albo in relazione ad eventuali nuove richieste pervenute nel frattempo, sottoponendolo alla Giunta Comunale, per la presa d'atto, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del semestre. Le nuove iscrizioni avranno validità per il solo periodo residuo dell'anno in corso

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo

1. Il Responsabile dell'Ufficio, entro 30 gg. dalla relativa conoscenza, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, provvede con propria determinazione alla cancellazione dell'Associazione dall'Albo in caso di:
 - a) Richiesta del rappresentante legale dell'Associazione
 - b) Perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - c) Mancata produzione dei documenti richiesti per l'iscrizione;
 - d) Mancata dichiarazione e comunicazione delle variazioni sociali intervenute successivamente all'iscrizione;
 - e) Mancata richiesta di rinnovo dell'iscrizione per il biennio successivo.
2. In caso di rapporti convenzionali in essere l'eventuale richiesta di cancellazione dall'Albo sarà possibile al termine della convenzione stessa.

Art. 9 - Diritti delle associazioni iscritte all'Albo

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti i diritti previsti dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti comunali e dalla presente disciplina.
2. Fatto comunque salvo quanto previsto da altri vigenti Regolamenti comunali, l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere, compatibilmente alle vigenti disposizioni di legge in materia e con le norme regolamentari:
 - a) alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;
 - b) alla possibile messa a disposizione, secondo le modalità e condizioni previste da apposite convenzioni, di locali di proprietà dell'amministrazione comunale da utilizzare come sede dell'associazione, nel limite delle disponibilità esistenti, con agevolazioni per le associazioni disponibili a condividere gli spazi ad essa assegnati;
 - c) alla possibilità di utilizzo di locali, servizi, materiali ed attrezzature comunali, nel limite delle disponibilità esistenti, a titolo gratuito o con tariffe agevolate;
 - d) alla pubblicizzazione delle iniziative promosse dall'associazione, che abbiano ricevuto il Patrocinio comunale, attraverso i canali attivati dall'assessorato competente.

Art. 10 - Obblighi ed impegni delle Associazioni iscritte all'Albo

1. Le Associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'Amministrazione comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale (emergenza sanitaria, alluvionale, ecc...)
2. Le associazioni iscritte all'Albo comunale sono tenute a indicare all'Amministrazione comunale all'inizio dell'anno le richieste che intendono inoltrare relativamente a contributi economici, all'utilizzo di strutture o servizi che si intendono richiedere per lo svolgimento delle attività programmate.
3. Le Associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano all'Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 11 - Tenuta dell'Albo

1. La tenuta dell'Albo comunale, relativamente alle iscrizioni, alla revisione annuale, alle eventuali modifiche e cancellazioni, è affidata all'Ufficio segreteria.

Art. 12 – Entrata in vigore e pubblicità dell'Albo

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto comunale, è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
2. Dalla data di relativa entrata in vigore è da ritenersi abrogata ogni norma regolamentare contrastante con il presente regolamento.
3. Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici del Comune di Perosa Argentina ed è pubblicato nel sito del Comune stesso.